



Prot. N. .... / Settore .....

Caserta .....

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 251 DEL 16-04-2014**

**OGGETTO:** Trasferimento Diritto All'Intestazione da Santillo Renato a Valletta

Antonietta. Alloggio sito in S. Maria C.V. via Campoluongo, Sc. Un., P. 5°, Int. 18,

B.U. 083007010018.

**IL DIRETTORE GENERALE**

- ◆ **PREMESSO** che la Sig.ra Valletta Antonietta nata a San Tammaro il 21.07.1960 ha chiesto, ai sensi dell'art.14, comma 1 della Legge Regionale N. 18 del 02.07.1997 e, successivo art.6 L.R. n. 13 del 14.04.2000, di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. sito in S. Maria C.V. via Campoluongo, Sc. Un., P. 5°, Int. 18, precedentemente assegnato al sig. Santillo Renato, trasferitosi nel comune di Sottomarina di Chioggia in viale Mediterraneo 124 dal 14.12.2009;
- ◆ Che Santillo Renato, nato a S. Maria C.V. il 29.01.1958, assegnatario dell'alloggio in questione con dichiarazione del 14.01.2010, resa davanti al funzionario incaricato dell'Ente, ha dichiarato di aver lasciato l'alloggio I.A.C.P. e di essersi trasferito in altra abitazione privata nel Comune di Sottomarina di Chioggia, affermando altresì che con lui conviveva da diverso tempo la sig.ra Valletta Antonietta, che continua ad abitare l'alloggio in questione;
- ◆ Che dall'Archivio dell'Ente è stato possibile rilevare che l'alloggio, oggetto del trasferimento di diritto all'intestazione, fu assegnato in locazione semplice al sig. Santillo Renato con contratto repertorio n. 601 del 10.11.2000 e registrato a Caserta il 27.11.2000 al N. 10150;
- ◆ Che il Comando della Polizia Municipale di S. Maria C.V., su richiesta dell'Ente, ha comunicato che la sig.ra Valletta Antonietta occupa l'alloggio dal 03.12.2007;
- ◆ Che dalla documentazione prodotta nei termini di legge dall'interessata si evince che la sig.ra Valletta Antonietta possiede i requisiti di cui all'art.2 della Legge n.18/97;



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- ◆ Che sono state osservate le priorità sancite dall'art.14, comma 1, della Legge Regionale n.18/97 con particolare riferimento alla graduazione nel diritto al subentro fra i componenti del nucleo familiare del vecchio assegnatario e quindi secondo l'ordine stabilito dall'art.2, comma 3 della citata legge regionale n.18/97 spetta alla sig.ra Valletta Antonietta subentrare nella locazione dell'alloggio sopra descritto;
- ◆ Che il competente Ufficio dell'Ente ha accertato che non esistono procedimenti di revoca o decadenza dall'assegnazione nei confronti del vecchio assegnatario sig. Santillo Renato o della richiedente il trasferimento al diritto all'intestazione sig.ra Valletta Antonietta;
- ◆ Che occorre pertanto procedere a riconoscere il diritto al subentro nella locazione dell'alloggio sito in S. Maria C.V. individuato nella Banca Dati dell'Ente con il Numero di Bene Unitario 083007010018;

Tanto premesso,

Vista la L.R. n. 18/97 art. 14;

Vista la L.R. n.13/2000 art.6;

Visto il D.Lgs. N. 165 del 30/03/2001;

Visto lo statuto dell'Ente;

Richiamata la propria competenza;

## DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 1, della Legge Regionale n.18 del 02 luglio 1997 e dell'art. 6 della L. R. n.13 del 14.04.2000, autorizzare il subentro nella locazione dell'alloggio sito in S. Maria C.V. Via Campoluongo, Sc. Un., P. 5°, Int. 18, B.U. 083007010018 della sig.ra Valletta Antonietta nata a San Tammaro il 21.07.1960 e, la stipula con la stessa di un contratto di locazione;

Subordinare la stipula del contratto al recupero di eventuali canoni di locazione arretrati non corrisposti dal vecchio assegnatario o dalla nuova;

Applicare il canone previsto dalla Legge Regionale n.19 del 14 agosto 1997;

Inviare la presente agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

B.B.

Il Direttore Generale  
Nella qualità di Dirigente del Sett. Amm.vo/Contabile  
(Avv. Ernesto Toti)